

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**AGENZIA LAVORO**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1334 del 07/07/2025 BOLOGNA

**Proposta:** DLV/2025/1361 del 04/07/2025

**Struttura proponente:** SERVIZIO TERRITORIALE CENTRO 1  
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

**Oggetto:** RETTIFICA PARZIALE PROVVEDIMENTO N. 890 DEL 13/05/2025 DI  
APPLICAZIONE DEL REGIME DI CONDIZIONALITA' PER BENEFICIARI DI  
NASPI O DIS-COLL - AREA TERRITORIALE CENTRO 1 - CENTRO PER  
L'IMPIEGO DI SAN LAZZARO DI SAVENA

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO TERRITORIALE CENTRO 1

**Firmatario:** MARCO SILVAGNI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del  
procedimento:** Katia Cere'

Firmato digitalmente

## IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge Regionale n. 17 del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii. recante “*Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro*” ed in particolare:
- l’art. 32 bis “*Agenzia Regionale per il Lavoro*”, inserito dall’art. 54 della L.R. 13/2015 e ss.mm., ed in particolare il comma 2, lett. g), in base al quale l’Agenzia Regionale per il Lavoro provvede a governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro;
- il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” ed in particolare:
- l’art. 2 “*Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro*” con cui si prevede un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che determini i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti;
- l’art. 21 “*Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito*” che descrive i meccanismi di condizionalità, gli obblighi e le sanzioni per i percettori di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 gennaio 2018 n. 4 attuativo dell’articolo 2, d.lgs. 150/2015, recante le “*Linee di indirizzo triennali dell’azione in materia di politiche attive*” ed in particolare:
- l’art. 4 “*Tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti*”;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 aprile 2018 n. 42 recante la definizione dell’offerta di lavoro congrua, ai sensi degli artt. 3 e 25 del d.lgs. n.150/2015;
- la Deliberazione del Consiglio di amministrazione di ANPAL del 26 luglio 2017 n. 18, come modificata dalla successiva Deliberazione del 10 luglio 2018 n. 27, che regola la composizione e il funzionamento del “*comitato per ricorsi in tema di condizionalità*” previsto all’art. 21, comma 12, del d.lgs. 150/2015;
- la Delibera del Comitato per i ricorsi di condizionalità del 2 dicembre 2019 n. 54 che approva i “*criteri adottati nelle valutazioni dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12, del D.lgs. 150/2015*”;
- la nota del direttore generale dell’ANPAL dell’11 giugno 2018 n. 7122 con cui si forniscono indicazioni operative circa le modalità di comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai CPI ai sensi dell’art. 21, comma 10, del d.lgs. 150/2015;
- la circolare ANPAL n. 1 del 5 agosto 2022 avente ad oggetto “*Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal programma*”;
- la nota operativa ANPAL 5 dicembre 2022, avente ad oggetto: “*Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL – seguiti*”;
- la circolare dell’INPS 15 dicembre 2016, n. 224 avente per oggetto “*Misure di condizionalità e regime sanzionatorio per i percettori delle prestazioni di disoccupazione ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI di cui all’art. 21 del Decreto legislativo n. 150 del 2015 come integrato dal d.lgs. n.185 del 2016*”;
- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 marzo 2016, n. 3374 avente ad oggetto “*richiesta di chiarimenti e indicazioni sulla normativa in materia di stato di disoccupazione – d.lgs. 150/2015*” e in particolare il punto Q.7. “*giustificato motivo*”;

- il D.l. 5 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, “*Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro*” ed in particolare l’art.12, co. 5, in merito alle modalità di convocazione per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, di cui all’art. 20 d.lgs. n. 150/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2023, n. 1315 avente ad oggetto: “*Approvazione delle indicazioni operative per i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e per i soggetti accreditati alla formazione per l’attuazione dei programmi di politica attiva*”;
- il D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112 “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025*” ed in particolare:
  - l’art. 3 co. 1, in merito all’attribuzione delle funzioni dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero del Lavoro, con la conseguente soppressione di ANPAL;
  - l’art. 3, co. 4 riportante “*ogni riferimento all’ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario è da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150](#), è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente decreto*”;
- il D.P.C.M. 22 novembre 2023, n. 230 avente ad oggetto “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione*”, pubblicato in GU n.38 del 15-2-2024 ed entrata in vigore dal 1° marzo 2024.

Premesso che:

- la signora S.G. ha sottoscritto in data 10/12/2024, il Patto di Servizio Personalizzato (Prot. 10/12/2024.0441488.E), nell’ambito del programma GOL 2, in cui era prevista la partecipazione all’attività formativa di “operatore alle vendite” sul territorio di Bologna;
  - nel suddetto PSP si evince che la modalità di contatto per le comunicazioni formali indicate dalla signora S.G e sottoscritta nello stesso patto, è risultata essere il numero di telefono cellulare;
  - la nota dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna (Prot. n. 1064270 del 24/10/2023), esplicativa delle modalità di convocazione previste dalla D.G.R. n. 1315/2023, stabilisce che gli enti di formazione accreditati devono inviare il calendario delle attività a ciascun utente, con modalità formale, almeno 5 giorni prima della data di avvio del percorso formativo, utilizzando i recapiti indicati nel Patto di Servizio;
  - l’ente accreditato erogatore del suddetto percorso formativo è IFOA;
  - In data 17/04/2025, l’ente IFOA ha comunicato via PEC al Centro per l’impiego di San Lazzaro di Savena (Prot. 18/04/2025.0151398.E ) l’assenza ingiustificata della sig.ra S.G. per almeno due giornate di formazione nel mese di solare, di cui la seconda assenza in data 26/03/2025, dichiarando di aver effettuato la convocazione formale in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;
  - con determinazione dirigenziale n. 890 del 13/05/2025, recante “Provvedimento di applicazione del regime di condizionalità per i beneficiari di NASpI o DIS-COLL- Area Territoriale Centro 1 – Centro per l’impiego di San Lazzaro di Savena, per gli eventi dal 01/04/2025 al 30/04/2025, è stata disposta l’applicazione del regime di condizionalità nei confronti della sig.ra S.G. ;
- in data 27/06/2025 ore 13:15 la sig.ra S.G. ha contattato via e-mail il Centro per l’Impiego di San Lazzaro di Savena chiedendo chiarimenti in merito al sopra citato provvedimento, affermando di non aver ricevuto alcuna comunicazione formale relativamente al calendario delle attività formative, in tempo utile per parteciparvi;

- in data 27/06/2025 ore 15:04 il Centro per l'impiego ha richiesto via e-mail a IFOA copia della documentazione comprovante la convocazione formale alle attività formative della sig.ra S.G.;
- in data 30/06/2025 ore 09:19, l'ente IFOA ha risposto comunicando che l'SMS formale e tracciato inviato alla sig.ra S.G. in data 07/03/2025, contenente il calendario delle attività formative, non è stato recapitato con esito negativo della trasmissione, quest'ultimo rilevato dall'ente stesso solo in data 30/06/2025.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene – in via di autotutela della Pubblica Amministrazione - di dover procedere con l'esclusione dall'elenco degli eventi di condizionalità, già allegato alla determinazione dirigenziale n. 890 del 13/05/2025, del nominativo della signora S.G. nei confronti della quale, pertanto, non va applicata alcuna condizionalità.

Ritenuto:

- per quanto sopra esposto, di non penalizzare il percettore che è rientrato nell'applicazione della sanzione specificata con determina dirigenziale n. 890 del 13/05/2025, in quanto gli eventi riferiti risultano coerenti con gli atti d'ufficio, si è provveduto a giustificare la sua assenza alle convocazioni relative alle attività formative, di cui la seconda assenza ingiustificata si è realizzata il giorno 26/3/2025;
- che, sulla scorta del principio di Revisione ed Autotutela della Pubblica Amministrazione ex art. 21 *nonies* L. 241/1990 e ss. mm. e ii., si rende ora necessario disporre la revoca della sanzione della condizionalità (già disposta con la citata determina n. 890 del 13/05/2025) nei confronti della persona di cui sopra, poiché le assenze ingiustificate alle attività formative che hanno determinato l'evento di condizionalità (26/3/2025) sono derivate dalla mancata conoscenza e notifica formale del calendario delle attività formative stesse alla sig.ra S.G.;
- che rimangono invariate le sanzioni già disposte nel sopra richiamato provvedimento n. 890 del 13/05/2025;
- di comunicare tramite PEC all'INPS e al Comitato per i ricorsi di condizionalità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il presente provvedimento al fine di revocare l'applicazione della sanzione al percettore identificato nella relativa scheda privacy, parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Visti:

- il Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 "*General Data Protection Regulation*";
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii.;
- la l. 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;

Richiamate infine le Deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 "*Approvazione Statuto dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione della L.R. n. 13/2015*";
- n. 364 del 11 marzo 2019 "*Approvazione modifica del regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1927/2016 e di quanto disposto con Delibera di Giunta*

- Regionale n. 2181/2017*”;
- n. 191 del 5 febbraio 2024 *“Assunzione di un Dirigente ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii. per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro”* e la relativa presa d’atto con determinazione n. 246 del 15/02/2024 recante *“Conferimento incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale per il lavoro, ai sensi dell’art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii., di cui la deliberazione della Giunta Regionale n. 191 del 5/2/2024 – presa d’atto”*, la determinazione n. 84 del 20 gennaio 2025 recante *“Proroga incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, ai sensi dell’art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii., di cui a deliberazione della Giunta Regionale n.2378 del 23/12/2024 - presa d’atto”* e n. 777 del 29/04/2025 avente ad oggetto *“Proroga incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, ai sensi dell’art. 32-bis, comma 4 della L.R. n.17/2005 e ss.mm.ii., di cui a Deliberazione della Giunta Regionale n.608 del 22/04/2025 - presa d’atto”*;
  - n. 1004 del 20/6/2022 recante *“Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1123/2018”*;
- le determinazioni del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro:
- n. 79 del 26 ottobre 2016 con la quale ha adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia stessa, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1927 del 21 novembre 2016, come successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2181 del 28 dicembre 2017 ed in particolare l’art. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - n. 284 del 10 aprile 2017 con la quale il Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro ha definito le *“Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali dell’Agenzia per il Lavoro dell’Emilia- Romagna”*;
  - n. 664 del 21 giugno 2018 *“Assegnazione del personale ai servizi territoriali dell’Agenzia Regionale per il Lavoro”*;
  - n. 1277 del 7 dicembre 2018 *“Dirigenti delle Province e della Città metropolitana di Bologna trasferiti all’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 1 c. 793 della L. n. 205/2017. Proroga incarichi dirigenziali anno 2019”*;
  - n. 1257 del 7 agosto 2020 *“Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia- Romagna. Modificazione ambiti territoriali”*;
  - n. 235 del 4 marzo 2021 *“Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna. Modificazione a seguito riorganizzazione del Servizio Affari Generali, Bilancio e Risorse Umane”*;
  - n. 2023 del 22 novembre 2023 *“Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna. Modificazione a seguito riorganizzazione. Approvazione declaratorie posizioni dirigenziali Politiche del Lavoro, Affari Generali e Risorse Umane e Innovazione e Trasformazione Digitale”*;
  - n. 1368 del 24 novembre 2021 *“Istituzione, descrizione e graduazione di nuove posizioni organizzative. Riapprovazione con modifiche dei criteri generali per la gestione dell’istituto delle posizioni organizzative e dei criteri per la loro graduazione”*;
  - n. 1256 del 14 ottobre 2022 *“Ripartizione delle competenze in tema di Privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell’Agenzia Regionale per il Lavoro - Abrogazione della determinazione n.1141/2018”*;
  - n. 1663 del 29 agosto 2024 *“Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio territoriale Centro 1, con decorrenza 1/9/2024”*;
  - n. 1992 del 29 ottobre 2024 avente ad oggetto *“Approvazione Linee guida per l’applicazione della normativa sullo stato di disoccupazione”*;
  - n. 2387 del 23 dicembre 2024 avente ad oggetto *“Conferimento incarichi di Responsabilità di Elevata Qualificazione 2025-2027 presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna”*;

- n. 134 del 31/01/2025 avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 - approvazione*”;
- le determinazioni del Dirigente del Servizio Territoriale Centro 1 dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna:
- n. 553 del 4 aprile 2024 “*Approvazione articolazione organizzativa del servizio territoriale Area Centro 1 ambito di Bologna con relative competenze, attribuzioni e assegnazione del personale alle unità organizzative*”;
  - n. 2410 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto “*Deleghe di competenze dirigenziali ai titolari di incarichi di elevata qualificazione del Servizio Territoriale Centro 1 - ambito territoriale di Bologna*”;
  - n. 2411 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto “*Individuazione dei Responsabili del procedimento ai sensi dell’art. 5 e ss. Della L. n. 241/1990 – Ambito Territoriale Centro 1 Bologna*”.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii, è il titolare di incarico di elevata qualificazione del Centro per l’Impiego di San Lazzaro di Savena con delega di funzioni dirigenziali dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, Katia Cerè, così come stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 2410 del 30 dicembre 2024.

Attestato che sia il sottoscritto Dirigente del Servizio Territoriale Centro 1 dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, Dott. Marco Silvagni, sia la Responsabile del Procedimento non si trovano in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi ex art. 6 bis della l. n. 241/1990.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

## D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. procedere, in sede di Revisione e Autotutela Amm.va Decisoria ex art. 21 nonies l. 241/1990 e ss. mm. e ii., alla rettifica parziale della propria determina dirigenziale n. 890 del 13/05/2025, annullando la sanzione applicata al percettore identificato nella relativa scheda privacy, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nei confronti del quale, pertanto, non va applicata prima condizionalità;
2. confermare in ogni restante parte quanto disposto con la propria determina dirigenziale n. 890 del 13/05/2025;
3. trasmettere tramite PEC, entro 5 giorni dall’adozione, all’INPS e al Comitato per i ricorsi di condizionalità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il presente provvedimento al fine di revocare l’applicazione della sanzione al percettore identificato nella relativa scheda privacy, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. notificare al percettore di strumenti di sostegno al reddito interessato il presente provvedimento di revoca;
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii, è il titolare di incarico di elevata qualificazione del Centro per l’Impiego di San Lazzaro di Savena con delega di funzioni dirigenziali dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, Katia Cerè, così come stabilito dalla determina dirigenziale n. 2410 del 30 dicembre 2024;
6. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.

IL DIRIGENTE

Dott. Marco Silvagni  
*Firmato digitalmente*



**ALLEGATO 1**

N. riga	Protocollo INPS	Data domanda di sostegno al reddito	Data evento condizionalità	Tipo evento	Numero evento	Determina che aveva disposto la sanzione della condizionalità	N. protocollo comunicazione da Ente accreditato a mezzo pec
1	INPS.1393.27/08/2024.0029603	27/08/2024	26/03/2025	X04-Mancata presentazione e partecipazione alle iniziative di cui al d.lgs. n. 150/2015, art. 21, co. 7, lett. c)	PRIMO	Num. 890 del 13/05/2025 BOLOGNA	Prot. 18/04/2025.0151398.E

Scheda Privacy contenente dati personali non accessibili ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003